

Delibera n. 13**Comune di Ardore****Città Metropolitana di Reggio Calabria****Deliberazione del Consiglio Comunale**

Oggetto: Bilancio Finanziario 2022/2024 - Approvazione aliquota IMU – Anno 2022.

L'anno duemilaventidue (2022), addì ventiquattro (24), del mese di Giugno, alle ore 10,30, si è riunito nella sala delle udienze ex Pretura, sita in Via Gaetano Ruffo, di Ardore Centro, sotto la Presidenza del Sig. Attisano Massimo, con le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	Presenti (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	Presenti (Si-No)
1)	Campisi Giuseppe	Si	10)	Teotino Giovanni	Si
2)	Attisano Massimo	Si	11)	Panuzzo Lillo	No
3)	Tropepi Francesco	Si	12)	Spanò Giuseppe	Si
4)	Martelli Alessandro	No	13)	Muscatello Rosita	Si
5)	Lascale Giovanni	Si			
6)	Pulitanò Marco	Si			
7)	Procopio Tiziana	Si			
8)	Caserta Maria	Si			
9)	Nobile Luciano	Si			

Presenti n. 11;**Assenti n. 2;**

Partecipa il Vice-Segretario Comunale, Dr. Bruno Zappavigna;

Il Presidente del Consiglio

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 10, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco Presente, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Visto:

- La legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- Il comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- Il comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- Il comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- Il comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- Il comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- Il comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- Visto, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";
- Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;
- Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

- Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 7 del 09/04/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;
- Dato atto della volontà di mantenere pressoché invariata della pressione tributaria;
- Visti, quindi:
 - a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
 - c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- L'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- L'art.3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*;
- L'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022”*;
- L'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2022) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022”*;
- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 11 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. 3 – Astenuti n. 0

Delibera

- 1) Di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con rid. 50% su aliquota ordinaria)	1,00 %
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,00 %
Aliquota ordinaria	1,00 %
Aliquota per abitazioni a disposizione	1,00 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00 %
Terreni agricoli	Esente
Aree fabbricabili	1,00 %
.....	

- 2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 4) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. 3 – Astenuti n. 0

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Parere favorevole <i>In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000</i> Il Responsabile del servizio F.to Dr. Bruno Zappavigna	Parere favorevole <i>In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000</i> Il Responsabile del servizio F.to Dr. Bruno Zappavigna
--	--

Il Presidente
F.to Sig. Massimo Attisano

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 25/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 25/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Francesco Pistone

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 25/07/2022 e per 15 giorni consecutivi - Prot. n. 6341.

Data: 25/07/2022

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Non sottoposta a controllo (D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 • <u>ai sensi dell'art. 134 comma 4; (perché dichiarata immediatamente eseguibile)</u> • ai sensi dell'art. 134 comma 3; (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) Data: 25/07/2022 Il Vice-Segretario Comunale F.to Dr. Bruno Zappavigna

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ardore, lì 25/07/2022.

Il Vice-Segretario Comunale
Dr. Bruno Zappavigna

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/07/2022. e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dr. Bruno Zappavigna